

REGOLAMENTO (CE) N. 1065/97 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 1997

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 et 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/97 ⁽⁴⁾;

considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data dell'adesione; che alcune denominazioni comunicate da questi Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate;

considerando che la denominazione «Speck dell'Alto Adige» riguarda un'area geografica frontiera e per di più

bilingue; che essendo pertanto applicabile l'articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri interessati si sono consultati e hanno raggiunto un accordo; che tale denominazione è già registrata in lingua italiana ed è quindi opportuno registrarla anche in lingua tedesca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La denominazione «Speck dell'Alto Adige» è registrata in lingua tedesca: «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 24. 1. 1997, pag. 19.

ALLEGATO

A. PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Prodotti a base di carne

ITALIA

← Prosciutto di Norcia (IGP)*

AUSTRIA

← Tiroler Speck (IGP)*

Formaggi

AUSTRIA

← Tiroler Bergkäse (DOP)
— Vorarlberger Alpkäse (DOP)
— Vorarlberger Bergkäse (DOP)*

PAESI BASSI

← Boeren-Leidse met sleutels (DOP) ⁽¹⁾***Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari escluso il burro)**

FRANCIA

← Miel de Sapin des Vosges (DOP)*

Olii d'oliva

GRECIA

← Καλαμάτα (Kalamata) (DOP)
— Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Hanion Kritis) (DOP) ⁽²⁾ ⁽³⁾*

ITALIA

← Bruzio (DOP)
— Cilento (DOP)
— Colline Salernitane (DOP)
— Penisola Sorrentina (DOP)***Ortofrutticoli e cereali**

GRECIA

← mele
Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (Mila Delicious Pilafa de Tripoli) (DOP)*

FRANCIA

← Lentille verte du Puy (DOP)*

ITALIA

← Lenticchia di Castelluccio di Norcia (IGP)*

AUSTRIA

← Waldviertler Graumohn (DOP)*

⁽¹⁾ La protezione del nome «Leidse» non è richiesta.

⁽²⁾ La protezione del nome «Χανίων» (Hanion) non è richiesta.

⁽³⁾ La protezione del nome «Κρήτης» (Kritis) non è richiesta.